REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., IV^ SEZIONE CIVILE , dott. Giovanni D'Onofrio, **in funzione di GIUDICE UNICO,** ha emesso la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa n° 10228 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2014, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra

Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv. [redacted] e [redacted] in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;

attorie

e

Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. [redacted] ;

convenuta

Conclusioni :

come in atti .

in fatto e in diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato , *Parte_1* deduceva di essersi ricoverato presso la clinica convenuta per un

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

intervento volto alla sostituzione protesica dell'articolazione del ginocchio sinistro , subendo un'artrite settica , avendo subito contaminazione durante il ricovero , essendo stato l'intervento eseguito in ambiente non perfettamente sterile , concludendo per il risarcimento dei danni subiti, vinte le spese di lite.

Si costituiva parte convenuta che sosteneva che l'infezione si fosse contratta posteriormente all'intervento al di fuori della clinica, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda.

Espletata ctu, all'udienza del 17 ottobre del 2016, il giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione di giorni 40 per note conclusionali e 15 per repliche.

La domanda è fondata nei limiti che si indicheranno.

Posto che non è in dubbio la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa mai seriamente contestata e peraltro documentata dalla cartella clinica ritualmente prodotta in giudizio, deve prendersi a rilievo l'espletata consulenza di ufficio laddove si evince che *Parte_1* , a seguito di diagnosi di grave artrosi a carico del ginocchio sinistro, era stato sottoposto il 28 gennaio 2013 a intervento di protesizzazione presso la clinica convenuta ed in precedenza ad esame scintigrafico con leucociti marcati che escludeva la presenza di infezione . il 6 febbraio 2013 era annotato in cartella clinica che il tampone da tessuto osseo spugnoso era risultato negativo per germi patogeni , sicchè l'attore era dimesso in data 8 febbraio 2013. Il 22 luglio 2013, dopo le visite e la consulenza infettivologica che aveva accertato

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

infezione precoce di protesi articolare ginocchio sinistro con ascesso periprotesico, si era ricoverato a Napoli presso la clinica *Controparte_2* era stato sottoposto a intervento di rimozione di artroprotesi infetta di ginocchio a sinistra e applicatore di spaziatore in cemento antibiotato , essendo stato isolato lo staphylococcus epidermidis meticillino resistente (veniva poi sottoposto a intervento di artodesi del ginocchio presso l'azienda ospedaliera *Organizzazione_1*).

Il ctu , alle cui risultanze per congruità e correttezza è possibile riportarsi integralmente, ha in primo luogo rilevato che il primitivo intervento di sostituzione protesica di ginocchio risultava congruo in rapporto alla realtà anatomo clinica dell'attore in presenza di marcata gonartrosi sinistra post traumatica con opportuna terapia antibiotica. Il dolore comparso sin dalla fase postoperatoria induceva il paziente a rivolgersi alle cure di specialisti in reumatologia che ponevano diagnosi di artite reattiva severa . l'aumento degli indici di infiammazione (Ves e PCR) portavano il dott. *CP_3* alla diagnosi di sepsi del ginocchio sinistro. Avuto riguardo alla correttezza della condotta dei sanitari (cfr. amplius pagina 12,13 e seguenti ctu), il ctu conclude nel senso che il processo settico a carico della protesi del ginocchio ebbe genesi nosocomiale , intendendo quello insorto durante il ricovero in ospedale , deponendo in tal senso i criteri propri della causalità materiale : il criterio cronologico e topografico, quello di seriazione fenomenologica e di esclusione di ulteriori momenti idonei , dovendosi ritenere che , con

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

criterio di elevata probabilità prossima alla certezza, l'infezione sia stata contratta presso la [redacted] CP_1 di Caserta nel corso dell'intervento di protesi bicompartimentale di ginocchio sinistro eseguito il 28 gennaio 2012 (cfr. amplius ctu) .

Alla luce degli elementi acquisiti, accertato il profilo di responsabilità della clinica convenuta sotto il profilo dell'an debeatur, deve con riguardo al quantum debeatur riportarsi alla consulenza laddove risulta accertato un danno di misura prettamente iatrogena del 18% con itt di mesi 3 e di sei mesi al 50% .

Può infine procedersi senz'altro alla quantificazione del risarcimento , articolata nelle componenti del danno non patrimoniale , sempre risarcibile allorquando nel fatto si ravvisino gli estremi di un reato come l'omicidio colposo o le lesioni colpose, e di quello patrimoniale.

All'esito della progressiva evoluzione della disciplina post-codicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, la Corte di Cassazione ha ancora recentemente avuto modo di operare un intervento razionalizzatore, con il quale è venuta a ricondurre le plurime voci di danno nel tempo elaborate nell'ambito di un "sistema bipolare", costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Con particolare riferimento a quest'ultimo, nell'avvertita insufficienza dell'interpretazione che ne segnava la coincidenza -

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

limitandone corrispondentemente la risarcibilità - con l'unica ipotesi tipica positivamente prevista (art. 185 c.p.), quale oggetto del rinvio ivi contenuto, restrittivamente interpretata come sostanziantesi nel mero patema d'animo o sofferenza psichica di carattere interiore (danno morale), la Corte, in considerazione anche della proliferazione delle fonti normative prevedenti la risarcibilità del danno morale successivamente determinatasi, è pervenuta, da un canto, a rimarcare il carattere interiore e privo di obiettivizzazione all'esterno del danno morale, espressamente qualificato come "soggettivo"; per altro verso, a precisare che esso non esaurisce l'ambito del danno non patrimoniale, costituendone un mero aspetto, al contempo svincolandone la risarcibilità dalla ricorrenza del reato (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).

Nel porre in rilievo che la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale costituisca categoria ampia e comprensiva di ogni ipotesi in cui risulti leso un valore inerente la persona (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828), facendo al riguardo richiamo anche ai molteplici interventi della Corte Costituzionale che hanno segnato l'evoluzione interpretativa in argomento(cfr. in tal senso Corte Costituzionale 1979\88; 1986\184;1994\372).

In tale quadro, si è in giurisprudenza di legittimità affermato non poter essere il danno non patrimoniale più inteso, come viceversa in precedenza, in termini di sostanziale coincidenza con

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

il (solo) danno morale, e limitatamente all'ipotesi in cui il fatto illecito integri una fattispecie di reato (v. Cass., 21/10/2005, n. 20355; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 19/10/2005, n. 20205; Cass., 15/01/2005, n. 729).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono quindi giunte ad affermare che il profilo specifico in linea descrittiva di danno esistenziale (sempre inquadrabile nel danno non patrimoniale) consiste in "ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572).

Le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato che tale profilo di "danno esistenziale" non consiste in meri "dolori e sofferenze", ma deve aver determinato "concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita".

Ne emerge dunque una figura di danno alla salute in senso lato (danno non patrimoniale) che, pur dovendo - diversamente dal danno morale soggettivo (v. Cass., 10/08/2004, n. 15418) - obiettivarsi, a differenza del danno biologico, rimane integrato a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medico-legale (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572).

Esso si sostanzia invero in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione.

Il danno non patrimoniale deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l'analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce. Quando il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda va cioè intesa come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria si compone, nella quale vanno d'altro canto riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell'art.2059 c.c.

Tale quadro normativo risulta definitivamente confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26972\2008 secondo cui il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cc si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica .

Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l’illecito civile extracontrattuale definito dall’art. 2043 cc.

L’art. 2059 cc non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale , ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali .

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Posto che l'art. 2059 è norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (in primo luogo all'art.185 cp che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente a reato) : va anche rilevato che , al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio di tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili , la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalle lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione : per effetto di tale estensione va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 cc il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute ,trovando adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia concernenti la fattispecie del danno da perdita del rapporto parentale nel caso di morte del congiunto.

Va peraltro riaffermato e ribadito che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule danno morale e biologico non individuano autonome sottocategorie di danno (così come il danno esistenziale), assumendo esclusivamente connotazione descrittiva tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali .

Neppure infine può riconoscersi autonomia al cd. danno esistenziale rientrando anch'esso nella tutela risarcitoria del danno non patrimoniale e potendo esso essere risarcibile entro il limite costituzionalmente segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno .

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Può pertanto concludersi nel senso di recepire quanto acquisito dalle Sezioni Unite, secondo le quali il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale nel senso che deve ristorare integralmente il pregiudizio, ma non oltre .

In particolare, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cc, identificandosi con il danno determinato dalle lesione di interessi inerenti la persona non connotati di rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisioni in sottocategorie : il riferimento a determinati tipi di pregiudizio , in vario modo denominati (danno morale, danno biologico , danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categoria di danno ; è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato , a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (Cass. Sezioni unite 2015\15350; 9320\2015; 12594\2015; 16992\2015; 2016\4377; 2015\16788 2016\4379.

Viene in primo luogo in considerazione , nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato , la sofferenza morale .

Definitivamente accantonata la figura del danno morale soggettivo, la sofferenza morale ,senza ulteriori connotazioni in termini di durata , integra pregiudizio non patrimoniale .

Deve pertanto unitariamente considerarsi il danno non patrimoniale nella specie consistito nella sofferenza patita nel momento della percezione della perdita (il vecchio danno morale soggettivo

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

inteso quale sofferenza immediata e transeunte) e nel dolore che accompagna il soggetto che l'ha subita (vecchio danno esistenziale) costituendo essi componenti dell'unitario complesso pregiudizio che va integralmente e unitariamente ristorato.

Sulla base di quanto accertato in ctu, è possibile, adottando in via equitativa le tabelle milanesi, quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attore nella misura di euro 74665,46,previa devalutazione al 2013, e comprensivo di interessi e rivalutazione all'attualità (interessi per euro 2864,40 e rivalutazione per euro 286,00).

Alcuna prova essendo in atti di danni patrimoniali, nulla potrà liquidarsi a tale titolo , quanto infine alle spese processuali , le stesse seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate come in dispositivo.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

P. Q. M.

Il Tribunale di S. Maria C.V., quarta sezione civile , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* , così provvede:

1°) accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al risarcimento dei danni subiti da parte attrice che si liquidano in complessivi euro 74665,46 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;

3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 13948,00 di cui 518,00 per spese , oltre spese generali, cpa ed iva come per legge; pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta .

Così deciso in Caserta il 09.01.17.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it